

## INFORMAZIONI

Il Regolamento CE N. 183/2005 stabilisce i “ **requisiti per l’igiene dei mangimi**”.

1. si applica alle attività degli operatori del settore dei mangimi in tutte le fasi, dalla produzione primaria sino all’immissione dei mangimi sul mercato
2. prevede che tutti gli operatori del settore dei mangimi siano riconosciuti o registrati
3. gli operatori del settore dei mangimi non possono operare senza registrazione o riconoscimento
4. il riconoscimento è riservato ad attività particolari quali la produzione di additivi, premiscele o mangimi che contengono “additivi sensibili” – tutte le altre attività devono essere registrate (es. coltivazione, somministrazione, trasporto, essiccazione, stoccaggio, fabbricazione di mangimi )

### Definizioni

1. Regolamento  
il Regolamento CE N. 183/2005
2. mangime  
qualsiasi sostanza o prodotto, compresi gli additivi, trasformato, parzialmente trasformato o non trasformato, destinato alla nutrizione per via orale degli animali
3. operatore del settore dei mangimi  
la persona fisica o giuridica responsabile di garantire il rispetto delle disposizioni del presente regolamento nell’impresa di mangimi posta sotto il suo controllo
4. produzione primaria  
la produzione di prodotti agricoli, compresi in particolare la coltivazione, il raccolto, la mungitura e l’allevamento di animali (prima della macellazione) o la pesca da cui derivano esclusivamente prodotti che, dopo la raccolta o la cattura, non vengano sottoposti ad altre operazioni, ad eccezione di un semplice trattamento fisico

Come procedere per adempiere a quanto previsto dal Regolamento

#### A. Registrazione

1. le Ditte che hanno presentato domanda di registrazione entro il 31/12/2005 (utilizzando l’**Allegato AA3**)
  - a. devono entro il 31/12/2007 confermare detta registrazione con un’autocertificazione di possesso dei requisiti dal Regolamento - devono cioè far pervenire al Servizio Veterinario l’**Allegato AA4** debitamente compilato e firmato dal legale rappresentante
  - b. successivamente il Servizio Veterinario accerterà l’esistenza dei requisiti previsti dal Regolamento

2. per le Ditte che intendono attivarsi dopo il 01/01/2006

a. devono presentare domanda di registrazione al Servizio Veterinario utilizzando l'**Allegato AA3**

b. in questo caso non va presentata l'autocertificazione di cui al punto precedente

B. Riconoscimento

1. la Regione Veneto attribuirà, con proprio provvedimento un N. di riconoscimento alle Ditte, già riconosciute o registrate ai sensi del D.Lgs. 123/99 e che hanno presentato l'istanza di notifica entro il 01/01/2006 utilizzando l' **Allegato AA1**

2. le Ditte invece, soggette a riconoscimento e cioè quelle che:

i. fabbricano o commercializzano additivi o premiscele per mangimi di cui all'Allegato IV, Capo 1 e Capo 2 rispettivamente, del Regolamento

ii. fabbricano mangimi utilizzando gli additivi o le premiacelle di cui all'Allegato IV, Capo 3 del Regolamento

che intendono attivarsi dopo il 01/01/2006 devono presentare domanda di riconoscimento al servizio veterinario utilizzando l'**Allegato AA2**